

COMUNE DI MONTE PORZIO CATONE

(Provincia di Roma)

REVISORE UNICO DEI CONTI

Verbale n. 35 del 16/02/2026

L'anno 2026, il giorno 13 del mese di Febbraio, a seguito di e-mail ricevuta in data 12/02/2026 dal Dirigente Finanziario dell'Ente Dr.ssa Anna Nazio, il Revisore Unico dei Conti, Rag. Alberto Cianfrocca, ha ricevuto i documenti per esprimere il proprio parere in merito a: Scrittura Privata Transattiva con l'Avv. Nicoletta Lalli a seguito di sentenza n. 783/2017, passata in giudicato il 18/10/2018 notificata a mezzo PEC in data 29/12/2017 eed a mezzo Ufficiale Giudiziario in data 20/12/2018. Riconoscimento di debito fuori bilancio dell'importo di €. **10.242,02** ai sensi dell'art. 194 del d.lgs. n. 267/2000 Comma 1 lettera a)

premesso che

il Revisore, nella sua funzione di collaborazione con il Consiglio Comunale, in merito alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 12/02/2026, avente ad oggetto il riconoscimento di debiti fuori bilancio, di cui sopra.

Premesso

- che con Decreto del Presidente della Repubblica del 9 agosto 2018, ai sensi dell'art. 252 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stato nominato l'Organo Straordinario di Liquidazione del Comune di Monte Porzio Catone;
- che Organo Straordinario di Liquidazione, con deliberazione n. 13 del 15 novembre 2019, valutato l'importo complessivo di tutti i debiti censiti in base alle richieste pervenute, il numero delle pratiche, la consistenza della documentazione allegata ed il tempo necessario per il loro definitivo esame, ha proposto all'Amministrazione Comunale l'adozione della procedura semplificata di accertamento e liquidazione dei debiti, ai sensi dell'art. 258 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- che il Comune di Monte Porzio Catone con delibera di Giunta Comunale n. 32 del 26 novembre 2019 ha aderito alla procedura semplificata;
- che ai sensi del comma 3 dell'art. 258 del TUEL, “ L'organo straordinario di liquidazione, effettuata una sommaria delibazione sulla fondatezza del credito vantato, può definire transattivamente le pretese dei relativi creditori, ivi compreso l'erario, anche periodicamente, offrendo il pagamento di una somma variabile tra il 40 ed il 60 per cento del debito, in relazione all'anzianità dello stesso, con rinuncia ad ogni altra pretesa, e con la liquidazione obbligatoria entro 30 giorni dalla conoscenza dell'accettazione della transazione....”;

- che l'Organismo di Liquidazione con propria deliberazione n. 24 del 29 aprile 2022 ha stabilito “.....1. con riferimento ai crediti caratterizzati dai requisiti di ammissibilità previsti dalla specifica normativa, di proporre le transazioni sulla base dell'ordine cronologico di arrivo delle istanze, come risultante dal protocollo di questo OSL del Comune, purché definite attraverso l'acquisizione dell'attestazione resa, ai sensi dell'art. 254, comma 4 del TUEL; 2. dover inserire nella massa passiva anche le istanze pervenute oltre il termine di scadenza, previsto dall'avviso di insinuazione nella massa passiva e le istanze presentate dai responsabili dei servizi, a seguito di ricognizione dei debiti di bilancio e fuori bilancio; 3. dover stabilire che ai creditori inseriti d'ufficio nella massa passiva, verrà proposta la transazione, in base all'anzianità del credito, successivamente ai creditori istanti. B) in ordine alla definizione dei pagamenti, ferma restando la liquidazione per intero dei debiti relativi alle retribuzioni per prestazioni di lavoro subordinato dei dipendenti comunali, di offrire formalmente a ciascuno dei creditori, ai sensi dell'art. 258 del TUEL, a titolo transattivo, a totale soddisfacimento del credito vantato e con rinuncia ad ogni diritto e pretesa da parte degli stessi in caso di accettazione, la seguente percentuale: 50% per tutti i crediti vantati”;

dato atto che con delibera n. 26 del 7.11.2024 l'Organismo Straordinario di Liquidazione ha approvato il rendiconto finale della gestione, ai sensi dell'art. 256 comma 11 del D.Lgs 267/2000;

ritenuto che l'art. 256, comma 11 del TUEL (D.Lgs. 267/2000) stabilisce che “Approvato il rendiconto finale della gestione, l'Organo Straordinario di Liquidazione si estingue e l'Ente Locale torna nella piena disponibilità della gestione della cassa vincolata alle somme residue del piano di estinzione approvato, per il pagamento di eventuali debiti residui risultanti dal rendiconto stesso”;

considerato

- che con sentenza n. 783/2017 pubblicata il 21.3.2017, passata in giudicato in data 18.10.2018 e munita di esecutorietà in data 27.6.2017, il Tribunale Civile di Velletri Sezione Seconda Giudice Dott. Paolo Goggi, condannava il Comune di Monte Porzio Catone a pagare all'Avv. Nicoletta Lalli, dichiaratasi antistataria, le spese di lite liquidate in €. 7.254,00 per compensi professionali ex D.M. 55/2014 ed in €. 348,00 per esborsi, oltre IVA, Contr. Prev. Forense e rimb. spese forf. 15%;
- che la suddetta sentenza veniva notificata a mezzo PEC in data 29.12.2017 e a mezzo Ufficiale Giudiziario in data 20.12.2018;
- che in data 1.4.2022 l'avv. Lalli inviava al Comune di Monte Porzio Catone un sollecito di pagamento a mezzo pec rimasto senza risposta;
- **che l'avv. Lalli non provvedeva al deposito dell'istanza di ammissione alla massa passiva dell'OSL, tant'è che la stessa non è stata inserita rendiconto finale della gestione, ai sensi dell'art. 256 comma 11 del D.Lgs 267/2000, approvato con delibera n. 26 del 7.11.2024 dall'Organismo Straordinario di Liquidazione;**

DATO atto che in data 17.12.2025 l'avv. Nicoletta Lalli ha notificato ricorso per l'ottemperanza della sentenza n. 783/2017, resa dal Tribunale civile di Velletri, avanti il Tar Lazio Roma - R.G. 504/2026 – con udienza fissata al 24.3.2026;

VALUTATO, altresì, che trattandosi di un debito certo, liquido ed esigibile l'Ente si è determinato nella stipulazione di una scrittura privata transattiva con l'avv. Nicoletta Lalli;

Richiamati:

- l'art. 194, comma 1, d.lgs. 267/2000 e ss.mm., secondo cui: “Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a) sentenze esecutive;

Considerato che:

- la delibera di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, sussistendone i presupposti previsti dall'art. 194 TUEL, costituisce un atto dovuto e vincolato per l'Ente (cfr. ex plurimis, Consiglio di Stato, sentenza n. 6269 del 27.12.2013);

- ai sensi dei vigenti principi contabili, la disciplina legislativa di cui al Capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli Enti Locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi o spese di giustizia;

- al fine di evitare il verificarsi di conseguenze dannose per l'ente per il mancato pagamento nei termini previsti decorrenti dalla notifica del decreto ingiuntivo, l'adozione delle misure di riequilibrio deve essere disposta immediatamente ed in ogni caso in tempo utile per effettuare il pagamento nei termini di legge ed evitare la maturazione di oneri ulteriori a carico del bilancio dell'ente;

Rilevato infine, che attraverso il riconoscimento del debito di cui alla scrittura privata transattiva, l'Ente si adegua alle indicazioni ivi contenute e scaturenti dalla sentenza civile di condanna n. 783/2017 pubblicata il 21.3.2017, passata in giudicato in data 18.10.2018 e munita di esecutorietà in data 27.6.2017 resa dal Tribunale Civile di Velletri Sezione Seconda Giudice Dott. Paolo Goggi, di cui l'avv. Lalli ne ha chiesto l'ottemperanza con il ricorso avanti il Tar Lazio Roma - R.G. 504/2026 – con udienza fissata al 24.3.2026, e ciò nel preminente interesse pubblico di non gravare ulteriormente il debito dei maturandi accessori e/o di un eventuale giudizio sfavorevole per l'Ente e che nessun margine di apprezzamento discrezionale è a carico del Consiglio Comunale, il quale, con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio, esercita una mera funzione ricognitiva non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito essendo peraltro necessario che l'obbligazione di pagamento venga assolta il più tempestivamente possibile al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Ente;

Ritenuto dover procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio al fine di ricondurre nell'alveo della contabilità pubblica la fattispecie di che trattasi, ai sensi dell'art. 194, c. 1, lett. a) del T.U.E.L. 267/2000;

Visto l'art.23, comma 5, della legge 289/2002 (legge finanziaria 2003) che ha disposto che i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente procura della corte dei conti;

Preso atto di riconoscere, ai sensi dell'art. 194 comma 1 lettera a) D.Lgs 267/2000, quale debito fuori bilancio la somma complessiva di €. **10.242,02** comprensivo degli oneri di legge, di cui alla citata sentenza a favore dell' Avv. Nicoletta Lalli;

Dato atto, come da comunicazione della Dirigente Responsabile, che la spesa complessiva può essere liquidata con imputazione al seguente capitolo n. 3712/01 "Transazioni creditori post dissesto", fondo appositamente creato per la gestione di tutti i creditori risultanti dal rendiconto di gestione approvato dall'Organismo straordinario di Liquidazione:

Visto il parere di regolarità sia Tecnica che Contabile, espresso dal Responsabile dell'Area Economico Finanziaria Dott.ssa Anna Nazio;

Visto l'art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs 267/2000;

Visto l'art. 239, comma 1, lett.b, n. 6 del TUEL;

- **Il Revisore Unico dei Conti, per quanto di competenza esprime parere favorevole alla proposta di deliberazione con il prescritto invito di trasmissione alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti.**
- **Rammenta che la trasmissione dei debiti fuori bilancio alla competente Procura della Corte dei Conti deve essere inviata singolarmente per ogni delibera di riconoscimento.**
- **Chiede inoltre che la ricevuta di invio della trasmissione gli venga inoltrata per conoscenza.**

Alatri lì, 16/02/2026

L'Organo di Revisione

Rag. Alberto Cianfrocca